

## Normativa e prassi

# Aliquota Iva ordinaria al 22% per il master non riconosciuto

20 Luglio 2021

L'istante non potrà beneficiare dell'esenzione considerando che i corsi da lui offerti non sono finanziati da enti pubblici né sono riconosciuti o autorizzati dalla Regione

 Una società cooperativa iscritta nell'Elenco regionale degli organismi formativi che si occupa di formazione manageriale *post lauream* non universitaria, offrendo dei corsi accreditati dall'Asfor (Associazione italiana per la formazione manageriale) - ente preposto allo sviluppo della cultura di gestione in Italia - nella categoria dei *Master in General Management*, dovrà applicare l'aliquota Iva alle operazioni attive di vendita sul mercato dei percorsi formativi e segnatamente dei Master *post lauream* non universitari, non avendo l'accREDITAMENTO Asfor alcun valore ai fini dell'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 20) del Dpr. n. 633/1972. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 487** del 20 luglio 2021.

Non è condivisibile la tesi dell'istante secondo cui l'accREDITAMENTO Asfor poteva valere come riconoscimento legale permanente, prescindendo dal finanziamento pubblico, considerando che i master da lui proposti sul mercato non sono finanziati da enti pubblici, né sono riconosciuti o autorizzati dalla Regione Puglia.

L'Agenzia ricorda in primo luogo la norma che prevede l'esenzione Iva per le "*prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni*" (articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto Iva n. 633/1972).

La disposizione prevede un requisito oggettivo, deve trattarsi cioè di attività educativa o di

formazione professionale, e uno soggettivo. L’Agenzia ritiene che il primo non può essere accertato in sede di interpello e quindi lo da in linea di massima per acclarato. Quanto al requisito soggettivo, l’Agenzia ricorda la circolare n. 22/2008, secondo la quale per gli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dalla pubblica istruzione, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, eccetera), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.

La stessa circolare specifica fra l’altro che possono beneficiare dell’esenzione Iva, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici.

L’Agenzia rileva che la delibera della giunta regionale della Regione Puglia in tema di formazione professionale (delibera n. 1474 del 2 agosto 2018) chiarisce che *“Sono tenuti all’accreditamento tutti gli Organismi pubblici o privati - con unità operative in Regione Puglia - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche”*. Inoltre, *“Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento”*. Viene poi precisato che *“con attività autonomamente organizzata si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell’organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia”*.

Considerando che dall’istanza e dalla documentazione integrativa risulta che i master in esame non sono finanziati da enti pubblici, l’accreditamento e la relativa iscrizione della società nell’elenco degli Organismi formativi della Regione non è riferibile a tale specifica attività formativa. Inoltre gli stessi corsi non sono riconosciuti o autorizzati specificatamente dalla Regione.

In conclusione, all’offerta formativa dell’istante, consistente nella vendita sul mercato dei percorsi formativi come i master *post lauream* non universitari, non potrà fruire dell’esenzione prevista dal decreto Iva e dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/aliquota-iva-ordinaria-al-22-master-non-riconosciuto>